

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA
PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO DEL
DIFENSORE CIVICO**

Approvato con deliberazione C.C. n° 32 del 20.4.2001 esecutiva il 2.05.2001
Pubblicato per 30 gg. all'Albo Pretorio dal _____ al _____ esecutivo il _____

CRON. n° 628

9 MAG. 2001 8 GIU. 2001

IL MESSO COMUNALE
Duca *Forini*
(Forini Sonia)

INDICE

ART. 1	Finalità e sede
ART. 2	Informazione dei cittadini
ART. 3	Diffusione del regolamento
ART. 4	Istituzione
ART. 5	Nomina e giuramento
ART. 6	Requisiti
ART. 7	Ineleggibilità e decadenza
ART. 8	Durata in carica – Rielezione
ART. 9	Cessazione della carica
ART. 10	Competenze economiche
ART. 11	Attribuzioni
ART. 12	Modalità d'intervento
ART. 13	Rapporti del Difensore Civico con l'Assemblea della Comunità Montana ed i Consigli Comunali
ART. 14	Servizio di segreteria del Difensore Civico
ART. 15	Approvazione del Regolamento. Entrata in vigore

ART. 1
Finalità e Sede

1. I Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia, unitamente alla Comunità Montana dell'Amiata Senese, costituiscono in forma associata l'Istituto del Difensore Civico.
2. I rapporti tra gli enti appena sopra indicati sono regolati da una specifica convenzione che, sulla base del presente Regolamento per il funzionamento del Difensore Civico, disciplina in dettaglio ogni aspetto e viene sottoscritta da tutti i Sindaci e dal Presidente della Comunità Montana dell'Amiata Senese.
3. Il Difensore Civico ha sede presso ogni Ente Locale ed ogni Ente è tenuto ad assegnarli il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico, con spese di funzionamento del suo ufficio a carico del bilancio degli stessi Enti.
4. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
5. il Difensore Civico programma mensilmente il piano degli interventi da effettuarsi presso i Comuni e presso la Comunità Montana, e si reca personalmente in loco nel rispetto di un calendario che verrà concordato e reso pubblico nelle forme più ampie. La concreta determinazione è rimandata a tale programmazione mensile, ferma restando la misura minima delle presenze che è determinata in almeno una volta ogni 15 gg. presso ciascun Ente.
6. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, dando attuazione alle norme statutarie e regolamentari previste dai singoli Statuti e regolamenti dei Comuni convenzionati.

ART. 2
Informazione dei cittadini

1. I Sindaci dei sette Comuni del Comprensorio Amiata – Val d'Orcia, unitamente al Presidente della Comunità Montana dell'Amiata Senese, provvedono a dare notizia ai cittadini degli enti consorziati dell'attivazione del Difensore Civico entro trenta giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, nella persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Segretari Comunali ed al Segretario della Comunità Montana degli Enti convenzionati, i quali sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti, e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
2. Sempre entro tale termine di trenta giorni, i Segretari degli Enti provvederanno ad inviare copia del presente Regolamento ai Consiglieri comunali, ai Componenti l'Assemblea della Comunità Montana, alle Associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle Organizzazioni del Volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre Formazioni Sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

ART. 4
Istituzione

1. L'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:
 - a) da coloro che, cittadini italiani, stranieri o apolidi, risiedono stabilmente o dimorano abitualmente in uno dei Comuni aderenti all'istituzione in forma associata del Difensore;
 - b) da coloro che, cittadini italiani, stranieri o apolidi, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali e commerciali nel territorio dei succitati Comuni;
 - c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
 - d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

ART. 5
Nomina e giuramento

1. Il Difensore Civico è nominato dai Consigli Comunali degli Enti Associati e dall'Assemblea della Comunità Montana, con una votazione che deve avere la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. La scelta del Difensore Civico è preceduta dalla presentazione di una rosa di candidati, effettuata dopo un avviso pubblico di selezione, da un'apposita Commissione, composta dai Segretari Comunali dei Comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia, e dal Segretario della Comunità Montana dell'Amiata Senese.
3. I Sindaci ed il Presidente della Comunità Montana provvederanno con ogni mezzo a divulgare un bando, recante le modalità per la scelta ed i requisiti che il candidato Difensore Civico deve possedere.
4. La candidatura formulata in carta semplice per concorrere all'elezione è sottoscritta dai proponenti ed è corredata, in carta semplice:
 - a) dal curriculum vitae del candidato in relazione ai requisiti richiesti, secondo il successivo art. 6;
 - b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al successivo art. 7;
5. Entro cinque giorni da quello dell'esecutività della nomina, il Presidente della Comunità Montana, in proprio ed in nome dei Sindaci dei sette Comuni che aderiscono alla convenzione, comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico del Comprensorio Amiata – Val d'Orcia, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni estranei agli Enti Locali che formano la convenzione.
6. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta altresì giuramento, in una seduta congiunta dei Consigli Comunali dei sette comuni e dell'Assemblea della Comunità Montana, con la seguente formula:
"Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico ci sono chiamato nell'interesse della comunità ed al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza"
7. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha prestato giuramento di cui al precedente comma.
8. Nei successivi venti giorni Egli dovrà sottoscrivere un'apposita convenzione, finalizzata a regolare e disciplinare i propri rapporti con gli enti associati.

ART. 6

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti in Consiglio Comunale e che siano in possesso, oltre che di conoscenze giuridiche – economiche, di una esperienza professionale nel settore giuridico – amministrativo. I titoli posseduti dovranno essere tali da garantire la più ampia garanzia ed indipendenza, obiettività, imparzialità, competenza.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune italiano;
 - b) non devono avere riportato condanne penali;
 - c) non devono avere riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio e dall'albo professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione allegata alla domanda del candidato, con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.

ART. 7

Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - A) coloro per i quali sussiste:
 - a) una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 - b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dalla Parte I – Titolo III – Capo II del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 - B) coloro che:
 - a) ricoprono una carica pubblica elettiva;
 - b) sono ministri di culto;
 - c) hanno concorso alle elezioni dei Consigli comunali in carica e non sono stati eletti;
 - d) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale o hanno ricoperto tali incarichi nel quadriennio precedente alla presentazione della candidatura a Difensore Civico;
 - C) coloro che, rispetto ai Comuni convenzionati, alla Comunità Montana dell'Amiata Senese, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dagli stessi dipendenti od ai quali essi partecipano, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
 - b) esercitano le funzioni di Revisore dei conti;
 - c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - e) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali degli Enti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al punto C) del precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano prima della nomina di cui al precedente art. 4, comma 4.
 3. Qualora successivamente alla nomina venga accertata la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'Ufficio di Difensore Civico.
 4. Quando successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, gli Enti Locali convenzionati, per il tramite di uno dei loro sindaci o del Presidente della Comunità Montana, la contesta al Difensore Civico notificandogli un motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine predetto i Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana deliberano, a maggioranza dei due terzi e con voto palese, definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'Ufficio di Difensore Civico.
 5. Ove la deliberazione di rimozione venga assunta soltanto da parte degli Enti che aderiscono alla gestione associata, si rimetterà la volontà del maggior numero degli Enti, espressa dai Consigli comunali e dall'Assemblea della Comunità Montana.
 6. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico possono essere sollevate dal Sindaco e da ciascun Consigliere degli Enti aderenti, e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, di ogni Comune.

ART. 8

Durata in carica – Rielezione

1. Il Difensore Civico dura in carica per n° 2 (due) anni, rinnovabili per una sola volta, decorrenti dal giorno in cui presta giuramento di cui al precedente art. 5, comma 5.
2. Tale periodo, in ogni caso, non potrà eccedere la durata della legislatura di cui fanno parte gli Enti convenzionati, decadendo automaticamente in tale caso.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni, o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova individuazione si provvede quanto prima e gli atti che iniziano il procedimento finalizzato alla sostituzione sono iniziati non oltre trenta giorni. In questi casi l'Ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto è stabilito dal precedente art. 5, comma 6.

ART. 9

Cessazione della carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
 - b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
 - c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali i Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana ha preso atto;
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, gli Enti Locali convenzionati, per tramite di uno dei loro Sindaci o del Presidente della Comunità Montana, la contesta al Difensore Civico notificandogli un motivato invito, corredato dalla documentazione che comprova il venire meno dei requisiti, a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni.
3. Trascorso tale termine, nei successivi quaranta giorni dalla scadenza del predetto i Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana deliberano, a maggioranza dei due terzi e con voto palese, definitivamente, tenuto conto delle deduzioni e disponendo eventuali accertamenti disposti d'ufficio, dichiarano la decadenza dell'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.
4. I Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana possono disporre la revoca del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dai Sindaci, dal Presidente della Comunità Montana o da almeno un terzo dei componenti di un singolo Consiglio Comunale o dell'Assemblea della Comunità Montana, con una proposta presentata dalla stessa, che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca.

5. I singoli Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana esaminano la proposta e decidono in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione palese ed a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione assegnate. Se la proposta non è ammessa si dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro enti giorni.
6. Trascorso tale termine, nei successivi quaranta giorni dalla scadenza del termine predetto i Consigli Comunali e l'Assemblea della Comunità Montana deliberano, a maggioranza dei due terzi e con voto sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma palese, con il voto dei due terzi delle quote di partecipazione assegnate. Se la proposta non viene approvata, dispone l'archiviazione degli atti.
7. Quando la proposta è approvata si dichiara la revoca del Difensore Civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Presidente della Comunità Montana, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

ART. 10 **Competenze economiche**

1. Al Difensore Civico spetta una indennità annua pari a £. 36.000.000 lordi onnicomprensivi, ripartiti in ratei mensili e comunque fatta salva ogni diversa determinazione di legge.
2. Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i Segretari Comunali, per i viaggi compiuti per conto dei Comuni convenzionati per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per i viaggi legati ad accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio, che verranno addebitati nei cui interessi si sono compiuti.
3. Non spettano i rimborsi di cui sopra e le indennità di missione per lo svolgimento e per i viaggi correlati al raggiungimento delle sedi degli Enti Locali convenzionati durante lo svolgimento del calendario mensile di presenza.

ART. 11 **Attribuzioni**

1. il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dei Comuni, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei propri cittadini.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici o privati, organismi ed associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le Amministrazioni comunali, nonché la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei succitati soggetti.
3. Nei casi previsti dal successivo comma 6, il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
4. Il Difensore Civico agisce anche d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
5. Nessun amministratore o dipendente Comunale e della Comunità Montana può rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico, per motivi relativi alla carica ricoperta o subordinato rapporto lavorativo.
6. Tuttavia, un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, indicando le norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, può richiedere che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio siano sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, ove il provvedimento riguardi:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
7. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici di ogni Comune copia gratuita di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
8. I Segretari Comunali e della Comunità Montana e tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente al Responsabile del servizio la pratica entro termini prefissati.
9. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha chiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli Organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di specifica motivazione, qualora il contenuto degli adottandi atti non recepisca i suggerimenti del Difensore Civico.
10. L'Ufficio del Difensore Civico informa all'istante dell'esito dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata e lo rende edotto, in caso di esito non favorevole, delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa e/o giurisdizionale.

ART. 12

Modalità d'intervento

1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano avanzato in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune di appartenenza, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di ciascun Ente.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.
3. Il Difensore Civico, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica e del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo, non in contrasto con il regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della L. 07.08.1990, n° 241, per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, al Segretario Comunale, all'Ufficio competente ed al Sindaco o Assessore di reparto degli Enti interessati.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco o dell'Assessore di reparto e del Segretario Comunale degli Enti interessati, l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza. Successivamente, detti provvedimenti motivati, dovranno pervenire entro trenta giorni all'Ufficio del Difensore Civico, che ne darà notizia agli interessati.

ART. 13

Rapporti del Difensore Civico con l'Assemblea della Comunità Montana ed i Consigli Comunali

1. Il Difensore Civico, entro i primi tre mesi di ogni anno, sottopone direttamente all'esame dei Consigli Comunali e dell'Assemblea della Comunità Montana una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità delle azioni amministrative.
2. La relazione annuale viene successivamente resa pubblica da parte dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana ed invitata a tutti gli Enti convenzionati, affinché venga discussa dai rispettivi Consigli ed esposta agli Albi Pretori, in modo che tutti i cittadini possano averne notizia.
3. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione che interessino specificatamente uno degli Enti, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne diretta relazione all'ente interessato - Consiglio comunale o all'Assemblea della Comunità Montana.
4. Il Difensore Civico ha la facoltà di informare la stampa e gli organi di comunicazione dell'attività da lui svolta e dei provvedimenti adottati.
5. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.
6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.

ART. 14

Servizio di segreteria del Difensore Civico

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico in forma associata è svolto dai singoli enti che vi aderiscono, e provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica nell'ambito dell'intero territorio comprensoriale.
2. In particolare, il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento, sia quelle direttamente pervenute all'ufficio, sia quelle trasmesse dai Comuni, cui sono state inviate dai loro cittadini;
 - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o del funzionario responsabile di ogni Comune nei cui confronti vengono richiesti gli interventi;
 - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari ai fini dell'istruttoria;
 - d) riceve gli interessati che accedano personalmente all'ufficio, fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti;
 - e) procede, a richiesta del Difensore Civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
 - f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche di ogni Comune, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;
 - g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

ART. 15
Approvazione del Regolamento. Entrata in vigore

1. I Consigli Comunali dei singoli Comuni e l'Assemblea della Comunità Montana dell'Amiata Senese approvano il presente regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Copia del regolamento viene trasmessa a tutti gli Enti e pubblicata nei rispettivi Albi Pretori.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità dell'Organo di controllo e dopo la pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio di tutti gli enti locali aderenti.
4. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla nomina ed entrata in carica del Difensore civico.

